

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 15.03.2018

Articolo 1 – Oggetto

1. Questo regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.
2. Disciplina, altresì, la procedura amministrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza della Commissione.

Articolo 2 – Competenze della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931, è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - a) locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
 - b) altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno;
 - d) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
 - e) i luoghi all'aperto con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1 lett. l) del D.M. 19.08.1996 e cioè i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico;
 - f) rientrano nel campo di applicazione di queste norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
2. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:
 - a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti (parere di fattibilità);
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
 - d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968;
 - e) controlla con frequenza che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
 - f) Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al 1° comma, lettere b), c), d), e), sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Per tali allestimenti è fatto comunque obbligo di produrre, da parte dell'interessato, una relazione a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulta che le strutture non hanno subito modifiche e/o variazioni rispetto a quanto autorizzato, nonché il collaudo relativo alle strutture e/o impianti.

5. Non sono di competenza della commissione le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 142 del citato T.U.L.P.S. , in particolare :
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
6. Non sono di competenza della Commissione e quindi devono ritenersi escluse dal campo di applicazione di queste norme:
 - a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con l'uso di palchi e pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico (art. 1, comma 2 del D.M 19.08.1996);
 - b) esercizi di somministrazione in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo ed a condizione che non vi si svolga l'attività di ballo e/o l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza non superi le 100 persone;
 - c) gli esercizi di somministrazione in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simili, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore alle 100 persone;
7. Per i luoghi e spazi all'aperto di cui al punto a) del precedente comma 6, è fatto comunque obbligo di produrre all'ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., almeno dieci giorni prima della data dell'evento, la seguente documentazione:
 - a) planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione;
 - b) certificato di idoneità statica delle strutture allestite,
 - c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e collaudo redatto da tecnico abilitato;
 - d) approntamento e idoneità dei mezzi antincendio, di soccorso e sanitari;
 - e) relazione di impatto acustico, se necessaria, ai sensi dell'art. 8 della legge 447/95

Articolo 3 – Componenti e nomina

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è istituita con decreto del Sindaco e, nella sua composizione obbligatoria, è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal responsabile del settore vigilanza o suo delegato;
 - c) dal responsabile del settore lavori pubblici o suo delegato;
 - d) da un dirigente medico dell'A.T.S. o da un medico dallo stesso delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica o suo delegato;
2. Fanno inoltre parte della Commissione, quali membri aggregati:
 - a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
 - b) un rappresentante del CONI provinciale quando si tratti di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.
3. I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto.
4. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, nominato dal presidente della Commissione.
6. Le deleghe di cui al comma 1, da lett. a) a lett. f), devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione
7. La Commissione dura in carica tre anni. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.

Articolo 4 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo.
2. L'avviso di convocazione, contenente data, ora e luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, deve essere inviato via posta elettronica certificata.
3. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore. In tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. I membri effettivi, se impossibilitati a partecipare, informano direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano o a conferire le deleghe di cui all'art. 3.
5. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale, il quale ha diritto di partecipare al sopralluogo e, se richiesto, alle sedute della commissione.
6. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 5 - Riunioni della commissione

1. Le riunioni della Commissione si svolgono nella sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3, comma 2, quando invitati.
3. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrano casi di locali o impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
4. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c..
5. Nelle sedute della commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la commissione ritenga comunque di esaminare.

Articolo 6 - Decisioni della Commissione

1. Il parere della Commissione è sempre reso per scritto.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità.
3. Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

Articolo 7 - Verbale della commissione

1. Di ogni seduta e sopralluogo è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
 - b) l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - c) l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;

- d) rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - e) eventuali dichiarazioni di voto;
 - f) le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.
4. Copia del verbale è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Articolo 8 – Espressione del parere

1. Il parere della Commissione è richiesto dall'Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. a seguito di richiesta in bollo presentata dall'interessato. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
- a) almeno trenta giorni prima della data per la quale il parere è richiesto, se si tratta di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno trenta giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc)
 - c) la domanda deve essere recapitata al protocollo generale del Comune con qualunque mezzo, a discrezione del richiedente, fermo restando che la scelta del mezzo è a totale rischio del richiedente. In nessun caso può far fede il timbro postale recante la data di spedizione.
2. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati :
- a) dati relativi al soggetto richiedente;
 - b) tipo di richiesta;
 - c) tipo di attività;
 - d) nome, cognome e recapito del progettista;
 - e) riferimento ad eventuali precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS;
 - f) elenco dei documenti allegati (in triplice copia)
 - g) in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali o degli impianti.
3. La Commissione approva, con proprio atto, l'elenco della documentazione da allegare alle richiesta di autorizzazione.
4. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai punti a) e b) del comma 1, l'ufficio di cui al comma 1 invia la lettera di convocazione tempestivamente e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.
5. Se l'ufficio di cui al comma 1 riscontra la mancanza di documentazione prescritta a completamento della domanda, questo richiede, entro dieci giorni dalla presentazione, all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine assegnato, la domanda è archiviata.
6. In ogni caso la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda è archiviata.
7. Se occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente e/o il progettista.
8. Il parere espresso dalla Commissione sarà inviato all'ufficio di cui al comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta in caso di parere favorevole ovvero il diniego della stessa, in caso di parere sfavorevole.
9. Nel caso di attività di pubblico spettacolo organizzate dal Comune l'ufficio di cui al comma 1 provvederà ad acquisire ai propri atti il parere della Commissione (o altra documentazione richiesta nei casi esclusi dalla competenza della Commissione) senza il rilascio formale dell'autorizzazione amministrativa.
10. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241.

Articolo 9 – Spese di funzionamento della Commissione

Ai componenti esterni della Commissione, esperti in elettronica ed acustica spetta l'indennità stabilita dal disciplinare d'incarico sottoscritto tra loro ed il Comune.

Ai componenti esterni dirigente medico dell'A.T.S. Sardegna o medico dallo stesso delegato e al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Ai componenti interni non spetta alcuna indennità o rimborso.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio, pubblicazione che avverrà unitamente alla deliberazione che lo approva.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto da questo regolamento.

Articolo 11 – Norma finale

Per quanto non previsto da questo regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) ed al relativo regolamento di attuazione, R.D. 06.05.1940 n. 635, come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.